



Reggio Emilia  
città  
delle persone

## COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia, 22/03/2020

All'Attenzione  
del Sindaco Luca Vecchi

### EMENDAMENTO 1

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

***Vietare la concessione di occupazione di aree pubbliche, sia permanenti che temporanee, finalizzate in tutto o in parte alla vendita o alla promozione di materiale di propaganda di ideologie nazifasciste, xenofobe, razziste, sessiste o in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa.***

### VALUTATO CHE

Lo Statuto del Comune di Reggio Emilia afferma che

- all'art. 13 "Funzioni proprie" co. 2 recita:

*"Il Comune nell'esercizio delle proprie funzioni si ispira ai Principi della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, persegue gli obiettivi politici e sociali sanciti dalla Costituzione della Repubblica."*

- all'art. 13 "Funzioni proprie" co. 3 lett. a) recita:

*"3. Il Comune in particolare opera per:*

*a) salvaguardare e consolidare i valori di libertà, antifascismo, eguaglianza, giustizia sociale, democrazia e solidarietà, contro ogni forma di totalitarismo;"*

- valutato inoltre la recente mozione approvata "Iscrizione della città di Reggio Emilia all'Anagrafe Nazionale Antifascista istituita dal Comune di Stazzema" dove il Comune aderisce alla Carta Antifascista di Stazzema <https://anagrafeantifascista.it/>

### VALUTATO INOLTRE CHE

Diversi comuni in Italia stanno dando piena applicazione alle interpretazioni della Legge Mancino. In particolare nel territorio di Reggio Emilia, il comune di Scandiano (secondo comune per abitanti

della nostra Provincia) ha aggiunto al proprio regolamento punti come quelli proposti in questo emendamento.

## **CONSIDERATO CHE**

**L'articolo 2 "disposizioni generali" scrive:**

*1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.*

*2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.*

## **SI AGGIUNGE ALL'ARTICOLO 2**

*3. E' vietata la concessione di occupazione di aree pubbliche, sia permanenti che temporanee, finalizzate in tutto o in parte alla vendita o alla promozione di materiale di propaganda di ideologie nazifasciste, xenofobe, razziste, sessiste o in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa.*

*4. E' vietata la vendita e la diffusione di gadget fascisti e nazisti di produzione successiva a quella fascista e nazista con chiari intenti apologetici; pertanto tutti gli oggetti di quell'epoca che possono invece ritenersi documenti e oggetti di valore storico, devono riportare espressamente l'indicazione "Documento storico", nel rispetto della vigente normativa in materia di contrasto all'apologia di fascismo" e dello spirito antifascista della Repubblica italiana, su tutto il territorio comunale sia all'interno delle installazioni commerciali a posto fisso che attraverso le altre forme di distribuzione (es. banchi commerciali su aree pubbliche in occasione di Fiere e/o altre manifestazioni).*

Il Consigliere Comunale

Dario De Lucia



Giuliano Ferrari

Paolo Burani

Fabiana Montanari